DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1991

relativa al programma pluriennale di orientamento per l'acquacoltura e la sistemazione di zone marittime protette (1992-1996) presentato dalla Francia ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(92/70/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 [2], in particolare gli articoli 2 e 4,

considerando che le politiche strutturali attuate dalla Comunità nel settore dell'acquacoltura devono permettere il conseguimento di obiettivi compatibili con l'insieme delle politiche comunitarie e contribuire alla realizzazione dello spazio economico comune;

considerando che detti obiettivi devono favorire una migliore coesione economica e sociale, pur senza pregiudicare il funzionamento delle leggi del mercato;

considerando che è più importante creare condizioni favorevoli allo sviluppo, piuttosto che limitarsi ad azioni specifiche;

considerando che gli interventi degli strumenti strutturali devono venir coordinati, tanto a livello comunitario quanto a livello degli Stati membri, in un quadro globale e coerente;

considerando che l'acquacoltura interagisce con l'ambiente naturale nel quale viene praticata e può, in determinate circostanze, avere un impatto ambientale a volte positivo ed a volte negativo;

considerando che le direttive 91/67/CEE [3], 91/492/CEE [4] e 91/493/CEE [5] del Consiglio armonizzano le norme relative alla salute animale e alla salute pubblica applicabili all'acquacoltura;

considerando che i limiti spaziali ed in particolare la forte concorrenza per l'occupazione del litorale costituiscono gravi ostacoli allo sviluppo dell'acquacoltura; che è pertanto indispensabile favorire sia l'attuazione di una politica di definizione dei siti acquicoli propizi allo sviluppo di tale attività in modo integrato al paesaggio, sia il varo di iniziative di risanamento del litorale;

considerando che il futuro dell'acquacoltura dipenderà anche dalla capacità degli operatori del settore di diversificare la produzione, realizzando, in base ai risultati della ricerca, impianti sperimentali e progetti pilota;

considerando che, in data 30 aprile 1991, il governo francese ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale d'orientamento per l'acquacoltura e la sistemazione di zone marittime protette, in appresso denominato « il programma »; che, in data 5 novembre 1991, il medesimo governo ha fornito gli ultimi complementi d'informazione in merito a detto programma;

considerando che il programma persegue sia il potenziamento e la diversificazione dell'acquacoltura francese e il miglioramento dell'efficienza degli impianti in cui tale attività viene svolta, in una prospettiva di riassetto rurale e litoraneo, sia la sistemazione di zone marittime protette; che per la realizzazione di questo programma lo Stato membro stima necessari investimenti per circa 393 milioni di ecu; che l'approvazione del programma non pregiudica una successiva selezione di progetti individuali d'investimento;

considerando che il programma concerne l'insieme delle politiche strutturali applicate al settore dell'acquacoltura nello Stato membro in questione;

considerando che il settore dell'acquacoltura si sviluppa in un contesto commerciale caratterizzato dall'accrescersi della concorrenza internazionale; che l'evoluzione del mercato delle specie allevate potrebbe esigere una modifica degli obiettivi di produzione relativi a talune specie;

considerando che è opportuno introdurre una programmazione modulabile basta sull'osservazione costante dell'evoluzione dei fattori della produzione e delle condizioni del mercato; che è quindi necessaria un'attenta analisi dell'attuazione del programma; che tale analisi potrà venir realizzata solo disponendo di dati statistici affidabili, periodicamente aggiornati e relativi all'intero territorio nazionale;

---

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[3] GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.
[4] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.
[5] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere dal comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma pluriennale d'orientamento per l'acquacoltura e la sistemazione di zone marittime protette (1992-1996), trasmesso il 30 aprile 1991 dal governo francese e completato da ultimo il 5 novembre 1991, è approvato alle condizioni definite nella presente decisione. Gli elementi essenziali di detto programma sono illustrati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. La programmazione delle misure di sviluppo e di razionalizzazione della produzione dell'acquacoltura corrispondenti agli investimenti di cui all'allegato della presente decisione dovrà rispettare le priorità stabilite dai vari regolamenti che disciplinano le politiche strutturali della Comunità.

2. All'atto della realizzazione del programma, particolare attenzione dovrà essere rivolta alle interazioni tra lo sviluppo del settore dell'acquacoltura e l'ambiente, nonché alle condizioni sanitarie degli allevamenti e dei loro prodotti.

3. Sarà accordata una priorità ai progetti d'investimento per i quali lo Stato membro avrà predisposto un quadro normativo favorevole allo sviluppo dell'acquacoltura e delle zone marittime protette.

4. Sarà accordata una priorità ai progetti innovativi, predisposti in base a sufficienti lavori di ricerca ed atti a garantire, in prospettiva, la diversificazione della produzione.

5. Gli obiettivi di produzione del programma dovranno venir periodicamente verificati e se del caso modificati, per tenr conto dell'evoluzione del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6. Particolare prudenza sarà necessaria in sede di valutazione dei progetti concernenti l'allevamento delle mazzancolle sul territorio metropolitano.

Articolo 3

Ove del caso, entro sei mesi a decorrere dal 1° aprile di ogni anno la Commissione comunicherà allo Stato membro di aver constatato, in base all'analisi dei documenti di sintesi periodici di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4028/86, oppure in assenza di detti documenti, che non risultano rispettate le condizioni alle quali è subordinata l'approvazione del programma.

Articolo 4

La Commissione rammenta che le previsioni di investimento contenute nel programma qui considerato non pregiudicano eventuali contributi finanziari della Comunità.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

ALLEGATO

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO PER L'ACQUACOLTURA E LA SISTEMAZIONE DI ZONE MARITTIME PROTETTE FRANCIA

1. ACQUACOLTURA MARINA E ZONE MARITTIME PROTETTE

Principali settori di produzione

Tradizionalmente la molluschicoltura.

Sviluppo spigola, orata, rombo chiodato e salmonidi.

Regioni/zone

Insieme del litorale metropolitano e dei DOM, e zone costiere adiacenti.

Politica di definizione dei siti acquicoli.

Ambiente

Assicurarne la protezione pur valorizzando le zone litorali.

Ricerca

Rafforzamento dei programmi di ricerca di base : fisiologia, genetica, alimentazione (su pesci marini : spigola/orata, ecc.).

Miglioramento delle tecniche di allevamento.

Sviluppo delle tecniche di allevamento di produzioni in mare aperto.

Ricerche sull'ostrica piatta e sui pettini maggiori.

Patologia

Rete di sorveglianza della qualità ambientale.

Controllo, trattamento e prevenzione delle malattie.

Disposizioni legislative

Nuovo progetto di legge sull'acqua.

Investimenti

L'importo globale degli investimenti ammonta a 2 043 milioni di FF (ovvero circa 293 milioni di ecu, al tasso in vigore il 3 settembre 1991), di cui il 75 % è costituito da investimenti prioritari.

Mercato

Approvvigionare il mercato in prodotti di alto livello qualitativo e in prodotti lavorati.

Sviluppo di una politica della qualità.

Priorità/obiettivi

Obiettivi :

Rafforzare la molluschicoltura tradizionale e in mare aperto, nel quadro del grande mercato interno.

Strutturare e diversificare le produzioni di pesce (spigola/orata, rombo chiodato, salmonidi), dei crostacei (DOM) e dei vegetali marini.

Priorità :

Molluschicoltura : adeguamento alle norme sanitarie.

Investimenti collettivi : migliorie delle infrastrutture delle zone acquicole.

Ristrutturazione e creazione di basi per la molluschicoltura.

Progetti, compresi i progetti pilota, che garantiscano una migliore produttività degli allevamenti (per tutte le specie).

Progetti che contribuiscano alla sistemazione del litorale e al suo equilibrio socioeconomico.

Zone marittime protette

Progetti mirati principalmente alla protezione delle zone di allevamento, e che possono eventualmente integrare la captazione delle larve di molluschi sui siti acquicoli in mare aperto.

2. AQUACOLTURA IN ACQUE DOLCI

Principali settori di produzione

Salmonidi (essenzialmente trota) e pesci di stagno (principalmente carpa).

In via di sviluppo : storione, gambero di fiume, pece gatto, anguilla, lucioperca e luccio nel territorio metropolitano. Gambero d'acqua dolce e pesci tropicali nei DOM.

Regioni/zone

Insieme delle zone di acqua dolce di origine naturale o artificiale.

Ambiente

Manutenzione e gestione equilibrata dell'ambiente rurale (qualità dell'acqua, qualità sanitaria dell'ambiente).

Ricerca

Miglioramento delle tecniche di allevamento.

Selezione genetica.

Ricerca sulle nuove specie in via di sviluppo.

Patologia

Ricerca sulle malattie delle trote e delle carpe.

Controllo sanitario (gruppi di difesa sanitaria).

Disposizioni legislative finanziamento degli investimenti

Rifacimento della legge del 1964 sull'acqua.

Legge del 1984 sulla pesca.

Regolamentazione relativa alla protezione degli uccelli selvatici.

Importo globale degli investimenti : 700 milioni di FF (ovvero circa 100 milioni di ecu, al tasso del 3 settembre 1991) nel quadro del regolamento (CEE) n. 4028/86 e circa 50 milioni di FF (ovvero circa 7 milioni di ecu, al tasso del 3 settembre 1991) a carico di altri strumenti finanziari.

Mercati

Sviluppare nuovi segmenti di mercato (principalmente per i pesci bianchi : carpa, storione, ecc.) e assicurare la crescita di quelli esistenti tramite la diversificazione delle produzioni (principalmente salmonidi).

Politica della qualità.

Promozione.

Priorità/obiettivi

Assicurare una produzione acquicola che risponda alle richieste del mercato e contribuisca a ridurre il disavanzo della bilancia commerciale per quanto riguarda i prodotti di origine acquatica (10 miliardi di FF nel 1990).

Provvedere alla manutenzione e alla gestione dell'ambiente rurale.